

	DELIBERAZIONE N°	<b>98</b>
	CON PROTOCOLLO N°	3722
	PUBBLICAZIONE N°	377
	IN DATA	26/07/2013

## COMUNE DI GORO

PROVINCIA DI FERRARA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

L'anno **duemilatredici** oggi **Venticinque** del mese di **Luglio**  
alle ore **12,00** nella sede comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1 – VIVIANI Diego	<i>SINDACO -</i>	Si	
2 – CONVENTI Andrea	<i>ASSESSORE</i>		Si
3 – FERRARI Sergio	<i>ASSESSORE</i>	Si	
4 – VIVIANI Elisa	<i>ASSESSORE</i>		Si
5 – COSTANTINI Luciano	<i>ASSESSORE - ESTERNO</i>	Si	
<b>TOTALI</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Assiste il Segretario Comunale Sig. FODERINI Diego, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VIVIANI Diego - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

**IL PRESIDENTE**

F.to VIVIANI DIEGO

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to FERRARI Sergio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to FODERINI DR. DIEGO

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione:

- Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
- Viene pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a partire dal \_\_26/07/2013\_\_

**IL RESP. SERVIZIO AMM.VO**

.....F. TO CALLEGARI .....

---

---

- Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.O.E.L. 267/2000;

**IL RESP. SERVIZIO AMM.VO**

F.to CALLEGARI

GORO , li .....26/07/2013.....

---

---

### **ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000
- La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa, decorsi i primi dieci giorni di pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.

GORO, li ...26/07/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to FODERINI DIEGO

---

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- Gli art. 23 e seguenti del CCNL comparto Regione – Autonomie Locali sottoscritto in data 06/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Titolo II del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto in data 11/04/2008;
- Il D.Lgs n. 150/2009, relativo all’attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- Il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.P.R n. 62/2013, relativo all’approvazione del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs n. 165/2001.
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Lo Statuto Comunale;

Considerato che il citato D.Lgs n. 150/2009 innova e integra la materia relativa ai procedimenti disciplinari per il personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, definendo come norme imperative le disposizioni dall’art. 55 all’art. 55-octies del D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” come modificate dal D.Lgs n. 150/2009.

Rilevato che le disposizioni citate prevedono, tra l’altro, che ciascuna Amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, un ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Esaminato lo schema di *Regolamento dei procedimenti disciplinari* composto da 17 articoli, schema che al presente atto si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di dare adeguata pubblicità al Regolamento mediante la pubblicazione dello stesso sul sito istituzione del Comune, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 165/2001, all’affissione in formato cartaceo nella bacheca comunale e ad inviarne copia alle OO.SS;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

### DELIBERA

1. Di approvare il *Regolamento dei procedimenti disciplinari* composto da 17 articoli, per le ragioni in premessa che, con gli allegati, forma parte integrante e sostanziale della delibera;
2. Di provvedere alla pubblicazione del documento approvato nella specifica sezione del sito istituzionale denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito “, di inviarne copia alle OO.SS e ad affiggerne copia nella bacheca comunale ;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 d. lgs. 267/00.



**COMUNE DI GORO**

(Provincia di Ferrara)

**Regolamento Comunale  
Dei Procedimenti Disciplinari**

Approvato con Deliberazioni della Giunta Comunale:  
n. 98 del 25/07/2013

## INDICE

ART. 1 – Oggetto e contenuto della disciplina	Pag.	3
ART. 2 – Disposizioni generali in materia di responsabilità	Pag.	3
ART. 3 – Ufficio competente per i procedimenti disciplinari	Pag.	3
ART. 4 – Ricusazione dei componenti dell'organo competente ad emettere il provvedimento disciplinare	Pag.	3
ART. 5 – Sospensioni cautelari	Pag.	4
ART. 6 – Obbligo di denuncia	Pag.	4
ART. 7 – Procedimento disciplinare	Pag.	4
ART. 8 – Contestazione degli addebiti e audizione del dipendente	Pag.	4
ART. 9 – Acquisizione di ulteriori elementi di prova	Pag.	5
ART. 10 – Applicazione delle sanzioni	Pag.	5
ART. 11 – Conclusione del procedimento e sua estinzione	Pag.	6
ART. 12 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari	Pag.	6
ART. 13 – Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale	Pag.	6
ART. 14 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	Pag.	7
ART. 15 – Ulteriori sanzioni disciplinari	Pag.	7
ART. 16 – Entrata in vigore	Pag.	7
ART. 17 – Norme finali	Pag.	7

## **ART. 1 OGGETTO E CONTENUTO DELLA DISCIPLINA**

1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per come sostituiti, modificati od aggiunti dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti in materia e delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali, dispone sulla responsabilità del personale dipendente, sulle sanzioni disciplinari e sui relativi procedimenti ed individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

## **ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'**

1. Per i dipendenti del Comune di Goro, compresi i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, si applicano in materia di responsabilità disciplinare le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui all'art. 2106 del Codice Civile, all'art. 7 commi 1, 5 e 8 della legge 20.05.1970, n. 300, alle altre disposizioni di legge vigenti in materia ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## **ART. 3 UFFICIO COMPETENTE PER PROCEDIMENTI E LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è individuato nella figura del Segretario Comunale, che lo presiede e dai Responsabili di Servizio incaricati di Posizione Organizzativa.

2. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale è comminata dal Responsabile del Servizio al quale appartiene il dipendente o, nel caso dei Responsabili di Servizio dal Segretario Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Le sanzioni superiori al rimprovero verbale, in assenza nell'Ente di personale avente qualifica dirigenziale, come indicato al punto 1. del presente articolo, sono comminate dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

4. Nell'espletamento delle sue attribuzioni l'ufficio per i procedimenti disciplinari dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche.

5. Nel caso di contestazioni riferite ad un dipendente che sia anche componente dell'Ufficio procedimenti disciplinari, il medesimo è escluso da tale incarico fino alla definizione del procedimento avviato a suo carico.

## **ART. 4 RICUSAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO COMPETENTE AD EMETTERE IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste in materia dal codice di procedura civile per quanto applicabili ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal dipendente sottoposto al procedimento disciplinare ed è presentata a mano al Responsabile del Servizio Personale dallo stesso o dal difensore eventualmente nominato.

3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo di raccomandata postale ovvero mediante posta elettronica certificata o a mezzo fax.

4. Sull'istanza di ricusazione decide l'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

## **ART. 5 SOSPENSIONI CAUTELARI**

1. Il dipendente comunale può essere sospeso cautelativamente dal servizio, sia nel corso del procedimento disciplinare che nel caso sia sottoposto a procedimento penale, secondo quanto previsto in merito dalle disposizioni di legge in vigore e dai CCNL del comparto Regioni -Enti Locali.

2. Il provvedimento è di competenza dell'Ufficio di cui al precedente art. 3.

## **ART. 6 OBBLIGO DELLA DENUNCIA**

1. I Responsabili di Servizio e, per questi ultimi, il Segretario Comunale ovvero il Sindaco ed i componenti degli organi collegiali dell'Ente (Giunta e Consiglio), quando hanno notizia di comportamenti disciplinari punibili con una sanzione superiore al rimprovero verbale, sono obbligati, al più presto e comunque non oltre cinque giorni dalla notizia del fatto, a darne comunicazione all'Ufficio di cui al precedente art. 3, per il tramite del Responsabile del Servizio Personale che provvede a costituire il relativo fascicolo. Contestualmente, il Responsabile del Settore comunica all'interessato l'avvio del procedimento.

## **ART. 7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, avuta notizia dell'infrazione e ove ritenga la stessa sanzionabile con provvedimento di propria competenza, provvede, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 2, a contestare per iscritto l'addebito al dipendente, convocandolo per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni.

2. Il dipendente interessato, ove lo ritenga opportuno, può farsi assistere nel contraddittorio da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e può inviare

entro il termine per ciò stabilito una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare, per una sola volta, una motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio del diritto di difesa.

3. L'Ufficio conclude il procedimento disciplinare con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla data di contestazione dell'addebito.

4. In caso di differimento del termine di difesa a causa di impedimento del dipendente superiore a dieci giorni, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è prorogato in misura corrispondente.

5. Per le infrazioni che comportano l'applicazione di una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, i termini di cui ai precedenti commi, salvo l'eventuale sospensione di cui all'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono raddoppiati.

6. Il termine di contestazione degli addebiti da parte dell'Ufficio decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 6, comma 2, ovvero dalla data di acquisizione della notizia della violazione.

#### **ART. 8 CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E AUDIZIONE DEL DIPENDENTE**

1. Nessun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, può essere adottato nei confronti del dipendente senza la preventiva contestazione degli addebiti.

2. La contestazione degli addebiti, per fatti o comportamenti per i quali sia ipotizzabile una sanzione superiore al rimprovero verbale, è obbligatoria e deve essere effettuata in forma scritta dall'Ufficio competente mediante consegna a mano ovvero tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Ove al Dipendente, per ragioni d'ufficio sia stata assegnata una casella di posta elettronica certificata, la notifica avviene mediante spedizione dell'atto di contestazione degli addebiti all'indirizzo di titolarità del dipendente.

4. La comunicazione degli addebiti deve essere specifica e completa e deve riferire i fatti contestati in modo circostanziato, facendo riferimento alle norme violate del Codice disciplinare di cui al "Titolo II" del C.C.N.L. dell'11 aprile 2008 e s. m. i.

5. Nella stessa comunicazione, l'Ufficio competente alla irrogazione della sanzione fissa la data, l'ora ed il luogo di convocazione del dipendente per sentirlo direttamente sui fatti oggetto del procedimento. La convocazione deve informare, altresì, il dipendente interessato della facoltà di potersi far assistere nel contraddittorio da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e della possibilità di far pervenire all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, entro la stessa data, una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, di formulare, per una sola volta, una motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio del suo diritto di difesa. Per le comunicazioni successive il dipendente può richiedere che le stesse vengano effettuate mediante fax ad un numero di cui egli o il suo procuratore abbiano disponibilità.

6. La convocazione scritta per la difesa del dipendente non può avvenire prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla data di contestazione del fatto che vi ha dato causa.

7. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a carico.

8. L'audizione si svolge secondo le seguenti modalità: nella seduta, che si tiene in forma non pubblica, il Segretario Comunale riferisce dei fatti che hanno dato origine all'avvio del procedimento in presenza del dipendente incolpato. Il dipendente svolge la propria difesa oralmente o mediante consegna di memoria scritta, eventualmente anche per il tramite del soggetto che lo assiste. Il Segretario Comunale può rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

9. Dell'audizione del dipendente, viene redatto apposito verbale scritto a cura del dipendente chiamato ad assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante.

10. Il verbale, dopo che ne è stata data lettura, viene immediatamente sottoscritto dal dipendente e, ove nominato, dal difensore o rappresentante e controfirmato dal Segretario Comunale Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal segretario verbalizzante.

11. L'eventuale rifiuto opposto dal dipendente alla sottoscrizione è annotato dello stesso verbale.

#### **ART. 9 ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI DI PROVA**

1. Ai fini della definizione del procedimento disciplinare, l'Ufficio competente può acquisire nel corso dell'istruttoria informazioni e documenti anche da altre Pubbliche Amministrazioni e testimonianze di altri dipendenti che per ragioni di ufficio o di servizio siano a conoscenza di informazioni rilevanti.

2. Il dipendente, che essendo a conoscenza di elementi rilevanti di un procedimento disciplinare in corso, rifiuta la collaborazione richiesta dall'Ufficio procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione della sanzione di cui all'art. 55 - bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009.

#### **ART. 10 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari provvede ad applicare la sanzione prevista dalla legge e dal CCNL vigente nei termini previsti dallo stesso sulla base degli accertamenti effettuati e delle eventuali giustificazioni adottate dal dipendente.

2. Qualora l'Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio, è comunicato al dipendente con le stesse modalità previste per la contestazione degli addebiti. Copia di tale provvedimento è trasmessa al Sindaco, nonché al Responsabile del Servizio Personale ed al relativo Responsabile di Servizio che provvederanno, ognuno per quanto di competenza, a dargli esecuzione e ad inserirlo nel fascicolo personale del dipendente.
4. Nel caso in cui l'ufficio per i procedimenti disciplinari ritenga che la sanzione da applicare sia il richiamo verbale, ne da comunicazione al competente Responsabile di Settore che ha l'obbligo di infliggerla entro 10 giorni.
5. La sanzione del "rimprovero verbale", che consiste in una dichiarazione di biasimo formalizzata oralmente, va comminata dal Responsabile del Servizio senza particolari formalità, fatta salva la preventiva comunicazione, anche verbale, del motivo da cui trae origine. Essa deve risultare da specifico verbale scritto, da trasmettere, entro 15 giorni dall'adozione, al Responsabile del Servizio Personale che provvederà ad inserirlo nel fascicolo personale del dipendente.
6. Il Responsabile del Servizio Personale istituisce per ogni dipendente una scheda contenente gli estremi dei procedimenti disciplinari subiti e delle conseguenti sanzioni irrogate. Tale scheda è sottoscritta dal Responsabile del Servizio Personale e costituisce elemento essenziale del fascicolo di ogni procedimento disciplinare.

#### **ART. 11 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E SUA ESTINZIONE**

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi obbligatoriamente entro i termini stabiliti dall'art. 55-bis, commi 2 e 4, del D.Lgs 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009 e riportati nell'art. 7 del presente regolamento.
2. In caso di differimento dei termini a difesa, superiore a 10 giorni, il termine di 60 giorni è prorogato di un periodo corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'Amministrazione scatta la decadenza dell'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa.
3. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, presso altra Pubblica Amministrazione, il procedimento disciplinare avviato sarà concluso e la sanzione sarà applicata da quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione degli addebiti o per la conclusione del procedimento, ove ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
4. Il caso di dimissioni del dipendente il procedimento disciplinare ha ugualmente corso solo se per l'infrazione commessa è previsto il licenziamento o se è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tali casi le relative determinazioni conclusive sono assunte ai soli fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

#### **ART. 12 IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Ai fini dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento si applicano gli artt. 63 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, nonché le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 13 RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE**

1. Ai fini della disciplina dei rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale trovano applicazione le norme contenute nella legge 27/03/2001, n. 97, l'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, e, per quanto con esse compatibili, l'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 11/04/2008.

#### **ART. 14 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE**

1. Ai fini della disciplina dell'istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale trovano applicazione le norme contenute nella legge 27/03/2001, n. 97, l'art. 94 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e l'art. 5 del CCNL sottoscritto in data 11/04/2008.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1 la sospensione cautelare è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale.

#### **ART. 15 ULTERIORI SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Oltre alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL del personale degli Enti Locali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 150/2009, trovano altresì applicazione le ulteriori sanzioni previste dagli artt. 55- quater e seguenti del D.Lgs 165/2001 nei casi ivi contemplati.

#### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Goro.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono portate a conoscenza di tutti i dipendenti con le stesse modalità previste dal C.C.N.L. per il codice disciplinare e sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di



Goro. Tale ultima pubblicazione equivale, ai sensi di legge, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

#### **ART. 17 NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle ulteriori norme di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in materia di sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari.